



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Il Direttore Amministrativo

Prot. n. 0034667/P

Ravenna, 13/01/2018

Raccomandata a.r. All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza Giuseppe Verdi n. 6/A  
00198 Roma

e, p.c. All'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena  
P.zza C. Beccarla n. 1  
47121 Forlì  
[ord.forli@cert.legalmail.it](mailto:ord.forli@cert.legalmail.it)

**OGGETTO:** "Segnalazione ex art. 21 bis L.10/10/1990 n. 287". Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale in ambito di responsabilità professionale medico-sanitaria a favore dell'Azienda e dei suoi dipendenti (rif. a nota dell'Ordine Forense di Forlì-Cesena n. 1070, del 26.3.2018).

Spett.le Autorità,

in relazione alla nota in oggetto, pervenutaci il 27/03/2018 (in atti prot. n. 77896 del 27/03/2018), con riferimento alle criticità sollevate dall'Ordine di Forlì-Cesena circa i "requisiti e condizioni generali di ammissione" previsti all'art. 3, punti 1) e 6), dell'avviso pubblico approvato con deliberazione n. 23 del 01/02/2018, preme rilevare quanto segue.

**1) Art. 3, punto 1, dell'avviso pubblico**

L'art. 3, punto 1) del richiamato avviso pubblico prevede quale requisito soggettivo la "iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con abilitazione alle Magistrature superiori". A tal proposito, l'Ordine asserisce che il requisito dell'abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori appare lesivo del principio della libera concorrenza, nonché immotivato in quanto "la legge richiede particolari requisiti agli avvocati (...) solo per patrocinare innanzi le Magistrature superiori (...), in ragione dell'elevato tecnicismo del relativo giudizio, ma non nel caso di difesa nei giudizi di merito". In ragione di ciò, l'Ordine conclude che "la sola condizione di avere superato l'esame di Stato sia sufficiente per patrocinare ogni tipo di giudizio di merito, indipendentemente dal grado di difficoltà".

La scrivente Azienda non concorda con quanto infondatamente asserito dall'Ordine.

Infatti, detto requisito soggettivo costituisce filtro ragionevole finalizzato a perseguire preminenti e legittimi obiettivi di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità, nella gestione del contenzioso, onde consentire all'Azienda di affidare in continuità allo stesso professionista la difesa in tutti i diversi gradi di giudizio che possono svilupparsi. D'altro canto, è indubitabile che affidare la rappresentanza dell'Azienda ad avvocati necessariamente diversi a seconda del grado di giudizio genererebbe una discontinuità nella strategia difensiva, con conseguente inefficacia della stessa.

Tale esigenza di continuità nella trattazione del caso trova conferma anche nell'ambito del Programma regionale di gestione diretta dei sinistri - al quale la scrivente Azienda partecipa a far data dal 2013 -, posto che, fra l'altro, la DGR 603/2016 richiede espressamente che i legali incaricati si impegnino a garantire "la continuità di gestione del sinistro" anche rispetto alle fasi precedenti al contenzioso giudiziario, quale presupposto per "assicurare la più ampia collaborazione nella trattazione della controversia tra Regione, Azienda e professionisti coinvolti".

## **2) Art. 3, punto 6, dell'avviso pubblico**

L'art. 3, punto 6) del richiamato avviso pubblico richiede il "*possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata esperienza specifica: per ciascuna delle sezioni, dichiarazione di avere assunto, a far data dal 1° gennaio 2013, incarichi di difesa a favore di enti sanitari pubblici o privati e/o del personale degli enti medesimi, in almeno 15 diversi giudizi, afferenti a ciascuna singola sezione nella quale si chiede di essere iscritti, indicando l'Ufficio Giudiziario procedente, la data di conferimento dell'incarico professionale e il numero di Registro Generale del procedimento*". A tal riguardo, l'Ordine asserisce che suddetto requisito precluderebbe "*la possibilità di partecipazione alla quasi totalità degli avvocati*", in quanto maturato "*solo da chi in passato è stato inserito negli elenchi predisposti dalle AUSL, a prescindere dall'effettiva conoscenza della normativa di riferimento*".

La scrivente Azienda non concorda con quanto infondatamente asserito dall'Ordine.

In primo luogo preme osservare che la predisposizione di un elenco aperto, aggiornato periodicamente dall'Azienda sulla base delle domande nel frattempo pervenute, e per di più senza una scadenza temporale, permette a ciascun professionista attraverso l'assunzione di incarichi in contenziosi afferenti la responsabilità professionale medico-sanitaria di maturare nel tempo, e anche successivamente all'istituzione dell'elenco, il requisito sopra indicato e conseguentemente di iscriversi.

In secondo luogo, è pure infondato affermare che i requisiti di cui al punto 6 genererebbero un "circolo vizioso" impeditivo agli avvocati di maturare l'esperienza richiesta ai fini dell'ingresso in elenco, ovvero che, per effetto degli stessi, i giovani avvocati patirebbero un inevitabile "svantaggio", posto che il requisito soggettivo specifico può essere maturato dal professionista per effetto di conferimenti di incarichi sia da parte di ogni ente sanitario pubblico, sia da parte di ogni struttura sanitaria privata, sia, infine, dal personale dipendente degli stessi.

Peraltro, quanto affermato dall'Ordine non trova nemmeno conferme fattuali. Ed infatti, il numero complessivo degli avvocati attualmente iscritti in entrambe le sezioni (contenzioso civile ambito responsabilità sanitaria e contenzioso penale ambito responsabilità sanitaria) ammonta a 34, e fra essi la percentuale degli avvocati nati dal 1973 in poi è di poco superiore al 25%. Ciò, dunque, a dimostrazione concreta che anche i professionisti giovani possono essere (e sono) iscritti all'elenco.

Cordiali saluti.

Franco Falcini

